



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

BILANCIO 2022/2024

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il sistema di contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011 s.m.i) ha introdotto una serie di rilevanti innovazioni, oggetto peraltro di continuo aggiornamento (a questo proposito si rimanda al sito predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato), il cui punto di partenza è rappresentato dalla programmazione.

Il principale strumento di programmazione è il Documento Unico di Programmazione (DUP) a cui segue il bilancio di previsione finanziario, da approvarsi entro il termine del 31 dicembre, in cui sono riportate le previsioni di finanziare riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo, distribuiscono le risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'Amministrazione intende realizzare, in coerenza con quanto previsto nel DUP. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale e rappresenta le previsioni di competenza (bilancio pluriennale), mentre il primo esercizio comprende sia le previsioni di competenza che di cassa (bilancio annuale). I recenti interventi della Corte Costituzionale, con le sentenze n. 247 del 29.11.2017 e n. 101 del 17.05.2018, hanno focalizzato l'attenzione sulla natura del bilancio pubblico inteso come "bene pubblico" funzionale a sintetizzare e a rendere certe e trasparenti le scelte dell'Ente.

Il presente documento rappresenta un allegato obbligatorio al bilancio di previsione ed è predisposto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2, Punto 9.11, da ultimo modificato dal D.M. del 1.08.2019. In particolare la Giunta Comunale approva lo schema di bilancio corredato da una serie di prospetti tra cui la nota integrativa (punto 9.3, let. M) del Principio Contabile).

La nota integrativa ha un contenuto minimo, volto a rappresentare dettagliatamente le informazioni relative al bilancio oltre ad integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio affinché sia resa più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, il documento *de quo* deve riportare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato d'amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dal Comune;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dal Comune;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese d'investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) investimenti in corso di definizione: nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa individui i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ogni esercizio finanziario considerato nel bilancio, i quali risultano essere improntati ai principi della contabilità finanziaria ovvero:

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

- annualità: i documenti di bilancio devono essere predisposti con cadenza annuale;
- unità: la singola amministrazione è un'entità giuridicamente unica ed unitaria, pertanto tali caratteristiche devono riguardare anche la documentazione contabile (bilancio e rendiconto);
- universalità: il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le finalità e gli obiettivi di gestione;
- integrità: le poste di entrata e di spesa devono essere iscritte al lordo;
- veridicità, attendibilità, correttezza dei dati e delle informazioni rappresentate;
- comprensibilità: il sistema di bilancio deve essere chiaro e presentare informazioni accessibili agli utilizzatori anche mediante il ricorso ad informazioni supplementari che ne agevolano la lettura (funzione della nota integrativa);
- significatività e rilevanza: le informazioni presenti negli schemi di bilancio devono essere significative sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;
- ragionevole flessibilità: le variazioni intervenute nel corso della gestione devono essere attentamente valutate oltre che adeguatamente motivate;
- congruità tra mezzi disponibili e fini perseguiti;
- prudenza: inteso come iscrizione delle componenti positive che saranno ragionevolmente disponibili nel periodo considerato e per quelle negative limitate alle sole voci di impegni sostenibili e direttamente correlate alle risorse previste;
- coerenza interna, intesa come nesso logico tra i vari strumenti di programmazione, ed esterna, ovvero rispettosa dei vincoli normativi;
- continuità e della costanza
- comparabilità e della verificabilità dei dati rappresentati oltre alla stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro;
- neutralità: i documenti di bilancio devono rappresentare dati imparziali;
- trasparenza: i documenti contabili devono essere adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzione dell'Ente;
- equilibrio di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

- competenza finanziaria ed economica, come definita dai principi di contabilità armonizzata;
- prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza finanziaria, patrimoniale ed economica delle operazioni rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione nonché l'esposizione nei documenti di bilancio.

Il bilancio di previsione 2022/24 implementerà, inevitabilmente, gli effetti economici negativi della crisi energetica, così detto caro bollette, determinati dalla crisi Ucraina. Infatti, come di seguito sarà esplicitato, le previsioni di spese riferite alle bollette gas e luce, che hanno registrato un evidente e consistente incremento, hanno reso necessario l'applicazione dell'avanzo libero 2021. Sulla G.U. n. 50 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli Investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi ucraina*”. L'art. 40 comma 4 prevede “ In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nei prospetti allegati, sono rappresentati ai sensi dell'art. 165, c. 6, TUEL nonché del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

- l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Applicazione avanzo libero

Premesso, che con [deliberazione n. 63/2022/PAR](#), la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una richiesta di parere in materia di impiego della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento degli aumenti delle spese energetiche.

La richiesta di parere cercava conferma in merito alla possibilità di far fronte al *"ragguardevole aumento delle spese per energia elettrica e gas"* con l'applicazione di avanzo libero.

I magistrati lombardi, riconoscendo che la problematica interessa una vasta platea di enti, si sono espressi richiamando l'ordine di priorità ben definito dall'art. 187 comma 2 del TUEL in merito all'impiego di detti fondi: *"la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari; il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall'assenza di continuità temporale; l'estinzione anticipata dei prestiti."*

"L'avanzo di amministrazione può fronteggiare l'aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell'art.187, nell'ordine di priorità ivi indicato" così la pronuncia della Sezione regionale e agli enti, in grosse difficoltà con la quadratura dei conti, non resta che attendere la disposizione normativa che disponga un'espressa deroga in merito. Richiesta presentata da più parti nell'ambito dei lavori al DEF 2022 e già all'attenzione del Governo.

L'ordine di priorità è perfettamente rispettato in quando i debiti fuori bilancio hanno un Fondo contezioso più che adeguato, gli equilibri di bilancio sono stati salvaguardati proprio con l'applicazione dell'avanzo al fine di sostenere le spese di energia; non si prevedono il finanziamento di investimento con l'avanzo libero e ne l'estinzione anticipata di prestiti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

Quindi la principale entrata è rappresentato dall'applicazione dell'avanzo libero per 800.000,0 € al fine di sostenere l'incremento delle bollette per energia elettrica e gas ex Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli Investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi ucraina*”. L'art. 40 comma 4 prevede “ In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Il rendiconto 2021 approvato con delibera di C.C. n. 37 del 09.06.2022 presenta il seguente risultato di amministrazione:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa al 1° Gennaio			15.198.909,35
RISCOSSIONI	(3.262.137,91	16.806.271,01	20.068.408,92
	+)		
PAGAMENTI	(5.441.004,10	14.857.907,37	20.298.911,47
	-)		
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)		14.968.406,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		14.968.406,80
RESIDUI ATTIVI	(14.739.459,84	6.630.975,00	21.370.434,84
	+)		
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI	(8.006.892,53	6.509.263,50	14.516.156,03
	-)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)		537.288,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)		5.451.791,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (2)	2 (0 = 2) 1		15.833.605,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/	(4)	9.529.662,57
Accantonamento residui perenti al 31/12/	(solo	
per le regioni) (5)		
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		164.209,00
Fondo contezioso		2.343.218,79
Altri accantonamenti		504.131,99
	Totale parte accantonata (B)	12.541.222,35
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.429.363,63
Vincoli derivanti da trasferimenti		383.884,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		538.247,33
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		110.645,98
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	2.462.141,33
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	5.834,44
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	824.406,93

Le entrate

La formulazione delle previsioni di entrata si è basata osservando le risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni oltre a quelle derivabili dalla manovra di bilancio e dai diversi decreti di sostegno del Governo.

In linea generale le entrate, ad esclusione di quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione (per le quali non è certa la riscossione integrale) vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A questo fine, è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato d'amministrazione come quota accantonata.

La principale funzione a cui assolve il FCDE è di garantire gli equilibri, con particolare riguardo a quello di cassa che è messo a dura prova dalla perdurante difficoltà correlata alla riscossione delle entrate comunali. Lo scopo del Fondo *de quo* è quello di costituire una quota di risultato contabile che compensi i residui mantenuti in sede di riaccertamento ordinario degli stessi; un non corretto calcolo determinerebbe una grave irregolarità contabile (a questo proposito si rimanda alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Toscana – del 21.09.2016 n. 116). Si anticipa sin da ora come non tutte le entrate possano definirsi a rischio ma solo alcune.

In questo ambito sono attesi rilevanti modifiche normative sia relative alla TARI (a seguito dell'emanazione dei principi ARERA dello scorso 31 ottobre all. 443-444 e per i quali si è richiesta una proroga al 2021 per la mancanza dei tempi tecnici connessi all'effettiva applicazione) sia dell'accorpamento di IMU e TASI.

Nelle more dell'emanazione della suddetta legge, si opera in base alla legislazione vigente segnalando quanto segue:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 96 del 06-05-2022 di **ha stabilito** che i corrispettivi complessivi massimi, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione dell'Autorità del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 e s.m.i., riconosciuti per il periodo tariffario 2022-2025 sono pari a

Anno a	Ta=TVa+Tfa Corrispettivo complessivo(€)	Tva Componente variabile(€)	Tfa Componente Fissa (€)
2022	4.133.577	3.054.927	1.078.650
2023	4.191.034	3.082.814	1.108.220
2024	4.249.289	3.023.086	1.226.204
2025	4.308.355	3.097.097	1.211.258

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

- il Fondo di Solidarietà Comunale (finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse storiche e di perequazione determinata dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard) ha preso avvio dall'anno 2015 ed è volto ad assegnare quote crescenti di risorse. Sulla base di quanto statuito dalla L 232/2016, art. 1, comma 449, la predetta quota dovrebbe subire un incremento sino all'85% per l'esercizio 2020 sino al raggiungimento del 100% nel 2021. A seguito dell'emanazione del Decreto Fiscale (art. 57 del D.L. 124/2019), tuttavia, è stata ridefinito il cd. "percorso perequativo" dei prossimi anni al fine di renderlo più graduale e sostenibile con un incremento annuo del 5% dall'esercizio 2020 (nell'anno 2019 il riparto era stato ridotto dal 60 al 45%). L'applicazione a regime è pertanto rimandata al 2030. Le stime, tuttavia, potrebbero subire ulteriori variazioni pertanto la misura del Fondo *de quo* è fissata tenendo conto dei valori pubblicati in finanza locale pari €4.583.957,41;

- i contributi "Imbullonati", IMU-TASI (quest'ultimo volto a ristorare il minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale) sono riconfermati;

- IMU (Imposta Municipale Propria) il cui gettito previsto di 3.100.000 per l'esercizio 2022 è pari a quello della media dell'accertato nell'ultimo triennio con un leggero incremento. A questo proposito, si evidenzia come gli enti locali siano tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (ovvero 31 dicembre) le quali avranno effetto a decorrere dall'1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (ex art. 1, comma 169, L. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007);

- TARI (tassa sui rifiuti) il cui gettito previsto per l'esercizio 2022 è di 4.133.577,00 in incremento rispetto alla media del triennio.

- Addizionale comunale IRPEF il cui gettito previsto per l'esercizio 2022 è pari a

1.360.000,00;

- proventi dal recupero dall'evasione tributari (IMU) che presentano una previsione in leggero aumento rispetto all'accertamento medio dell'ultimo triennio per l'IMU (400.000,00 rispetto alla media di 392.000,00) ;
- cessioni lotti PIP località Camporeale rileva un potenziale provento di 1.334.604,00 vincolati a spese in conto capitale per l'urbanizzazione degli stessi lotti (entrate in conto capitale correlate a spese in conto capitale);
- sul titolo III sono stati rilevati i crediti nei confronti dei comuni del Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale n. A1 Consorzio in seguito alla sentenza sfavorevole nei confronti dell'Inps. Il credito è stato rilevato in conseguenza dell'accantonamento a rendiconto di 800.000,00 per fondo contenzioso.

Le spese

La formulazione delle previsioni di spesa si è basata osservando le spese sostenute in passato, oltre a quelle obbligatorie, consolidate nonché derivante da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate in base:

- ai contratti in essere tra cui quelli relativi al personale (a questo proposito, si rimanda alla deliberazione di fabbisogno del personale), di mutuo (come meglio specificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione), alle utenze oltre che agli altri contratti di servizio (a titolo esemplificativo, si cita quello di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti);
- alle spese necessarie per l'esercizio di funzioni fondamentali;
- alle richieste formulate dai vari Responsabili di Settore, opportunamente valutate tenuto conto delle risorse disponibili oltre che delle scelte compiute dall'Amministrazione e meglio specificate nel DUP (e Nota di Aggiornamento al DUP).

Le spese

La formulazione delle previsioni di spesa si è basata osservando le spese sostenute in passato, oltre a quelle obbligatorie, consolidate nonché derivante da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate in base:

- ai contratti in essere tra cui quelli relativi al personale (a questo proposito, si rimanda alla deliberazione di fabbisogno del personale), di mutuo (come meglio specificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione), alle utenze oltre che agli altri contratti di servizio (a titolo esemplificativo, si cita quello di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti);
- alle spese necessarie per l'esercizio di funzioni fondamentali;
- alle richieste formulate dai vari Responsabili di Settore, opportunamente valutate tenuto conto delle risorse disponibili oltre che delle scelte compiute dall'Amministrazione e meglio specificate nel DUP (e Nota di Aggiornamento al DUP).

Spese del personale

Le spese del personale sono riferite ai dipendenti in servizio (tempo determinato e indeterminato), oltre piano di assunzione previsto nel programma del fabbisogno del personale. Gli stanziamenti previsti consentono il rispetto dei limiti di spesa ad oggi vigenti (art.3 D.L. 90/2014 e art.1, c. 557 L. 296/2006 ed art.9, c. 28, D.L.78/2010).

Fondo per passività potenziali

Ci sono accantonamenti a titolo di fondo contezioso (detto anche fondo per passività potenziali) ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., All. 4/2, punto 5.2. E' doveroso infatti precisare come l'Ente, a seguito di contenzioso in cui abbia

significative probabilità di soccombere, sia tenuto ad accontentare un'apposita somma volta a far fronte al rischio di essere condannato al pagamento delle spese. Sebbene tale accantonamento rappresenti una mera facoltà ai sensi dell'art. 167 TUEL, per il sopraccitato principio contabile rappresenta un'operazione obbligatoria; tale apparente contrasto è risolto secondo il principio di specialità che attribuisce prevalenza al dettato del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

Ad ogni modo, l'accantonamento (non impegnabile e destinato a confluire nel risultato di amministrazione) deve essere preceduto da una valutazione dell'Amministrazione volta a valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza degli effetti delle sentenze, che trova, al momento, riscontro in un più che adeguato fondo per contenzioso appostato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2021.

FCDE

La corretta quantificazione del FCDE (*ex* D.Lgs. 118/2011, All. 4/2, esempio 5 ed iscritta in bilancio alla Missione 20, Programma 2, U.1.10.01.03.001 per la parte corrente e U.2.05.03.01.001 per la parte capitale), fondamentale per assicurare il rispetto del principio di prudenza e di veridicità del documento previsionale, può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

1. individuazione delle entrate a rischio su cui calcolare il fondo, a eccezione di quelle tributarie riscosse per cassa (quali ad esempio i tributi riscossi in autoliquidazione come IMU, TASI ed ICP), i crediti derivanti dalle altre pubbliche amministrazioni (accertate a seguito dell'assunzione di impegno da parte dell'amministrazione erogante), i crediti assistiti da fidejussione o analoghe forme di garanzia nonché le entrate a rischio riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (FCDE è accantonato dall'ente beneficiario finale);
2. quantificazione del rischio di inesigibilità e, a tal fine, il Responsabile del Finanziario dovrà decidere se effettuare il calcolo del Fondo *de quo* sul capitolo, sulla categoria o sulla tipologia, non essendo possibile assumere l'intero titolo;
3. calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente per le entrate considerate (assumendo i dati degli accertamenti al denominatore mentre delle riscossioni in conto competenza al numeratore);

4. quantificazione del FCDE il cui complemento è pari a 100 rispetto alla percentuale di riscossione calcolata sulla base della media del quinquennio rappresenta la percentuale di accantonamento al fondo crediti da applicare alle previsioni dell'entrata di riferimento che saranno iscritte nel bilancio 2021-2023. Rimane facoltà degli enti disporre un accantonamento superiore a quello che si otterrebbe applicando la media. La scelta deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa.

A questo proposito si dà atto come a seguito dell'emanazione del D.M. del MEF del 20.05.2015 è stata attribuita la facoltà agli Enti di continuare ad applicare, sino al rendiconto 2018, il metodo semplificato in luogo di quello ordinario. Il Comune di Ariano Irpino è ricorso al metodo ordinario nel bilancio 2021-2023. Tale metodo ha come riferimento l'importo complessivo dei residui attivi formatosi nei precedenti esercizi e che prevede tre distinte modalità di calcolo:

-la media semplice;

-il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati;

-la media ponderata del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio.

5. l'eventuale applicazione dell'abbattimento per l'anno 2020, che rappresenta un'eccezione unicamente per quest'ultimo esercizio, ai sensi dell'art. 1, c. 882, L. 205/2017, consente quindi di accantonare l'importo destinato al Fondo da stanziare in bilancio fino ad un massimo del 95% rispetto a quello calcolato secondo i principi contabili. L'Ente per l'esercizio 2021 ha accantonato una quota a titolo di FCDE pari al 100%.

Tutto ciò premesso, si individuano innanzitutto le categorie di entrate stanziare e c.d. *a rischio* per le quali si è proceduto ad accantonamento:

a) imposte, tasse e proventi assimilati:

- taxa sui rifiuti solidi urbani/TARES/TARI

- IMU

- entrate per lotta all'evasione (IMU, Tari)

b) proventi del C.d.S.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

L'accantonamento per ciascuna categoria ritenuta a rischio è la seguente in base alla percentuale sopra riportata:

	Previsione 2022	Acc.FCDE
IMU	3.100.000,00	3.955,27
Evasione IMU	400.000,00	218.384,96
TARI	4.133.577,00	882.430,39
Locazion e Immobili	180.000,00	20.299,27
Sazioni violazione C.d.s.	100.000,00	1.499,49
	7.913.577,00	1.126.569,38

Ma l'importo complessivamente accantonato è prudenzialmente superiore a tale valore e ammonta 1.126.569,38 considerando per ciascuna voce una percentuale di accantonamento superiore.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva ammonta 55.000,00 pari allo 0,3% della spesa corrente (18.047.802,84€ rappresenta un importante strumento di flessibilità per il bilancio dell'Ente (a titolo esemplificativo si evidenzia come una volta approvata l'ultima variazione di bilancio entro il termine del 30 novembre, il prelevamento dal Fondo *de quo* rappresenta l'ultima modalità prima della fine dell'esercizio per consentire il finanziamento di spese impreviste o programmate solamente alla fine dell'anno). Il fondo di riserva di cassa ammonta a 118.950,00€

L'Ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria quindi non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo. La metà del fondo dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. Si precisa infine come l'utilizzo del fondo *de quo* debba avvenire con un apposito prelevamento, dato atto di come non possano essere assunti impegni o eseguiti pagamenti sullo stesso.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, comma 859, L. 145/2018)

In particolare la legge 145/2018, la quale, ai comi 859 – 872, ha introdotto dal 2021 l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti della PA di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti..

La deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti N. 4 del 2022 con cui risponde alla richiesta di parere da parte del Comune di Ariano Irpino nei termini seguenti:

Per i suddetti motivi di ordine letterale e sistematico, al quesito formulato dal Comune di Ariano Irpino, il Collegio ritiene di rispondere nei seguenti termini: - la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”; - l’esclusione degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL. . *Questione di massima in merito alla riconoscibilità della natura vincolata delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. N. 3 del 2017 della Sezione dell’Autonomia della Corte dei conti. “La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 176/2016/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto: “I vincoli di destinazione delle entrate e delle spese devono necessariamente derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti; pertanto, può riconoscersi natura vincolata alla gestione delle entrate e delle spese concernenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a decorrere dall’entrata in vigore della legge che la prevede, ovvero dalla ricorrenza dei presupposti normativi che ne consentano l’individuazione”.*

Constatato che, relativamente all'esercizio 2021, l'ente presenta i seguenti indicatori attraverso dati pubblicati dalla Piattaforma (PCC):

Dati relativi allo stock del debito commerciale PCC		Rapporto a/b
(a) Stock del debito al 31.12.2021	1.205.336,38	
(b) Stock del debito al 31.12.2020	1.651.190,38	0,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – NOTA INTEGRATIVA

Obiettivo: rapporto a/b inferiore all'0.9 "riduzione del debito di almeno il 10%"

Riduzione del debito effettivamente registrato è del 27%
--

Indicatore di ritardo nei pagamenti nel 2021 di 41 gg
--

Rispetto alla delibera di giunta n. 27 del 10.02.2022 si registra una modifica delle voci da sottrarre all'aggregato 03 e un incremento dello stesso aggregato per energia. Il fondo accantonato ammonta a 128.000,00

Acquisti beni e servizi			9.846.869
Tari			4.133.577
proventi refezione scolastica			218.000
proventi trasporto scolastico			230.000
proventi depurazione e fognature			200.000
violazione codice della strada			100.000
amu			324.667
Amu provincia			379.027
			4.261.598
Fondo garanzia debiti commerciali			127.847,94

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

L'FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (*competenza potenziata*) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri.

L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (*finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata*) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (*somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita*).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimento sorti in esercizi precedenti

(componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U)

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il comune di Ariano Irpino non ha rilasciato alcuna garanzia

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVATI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTI CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha in essere stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata, avendoli definitivamente estinti nell'Agosto del 2010.

ELENCO PARTECIPAZIONE IN ENTI SOCIETA' E CONSORZI CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Elenco enti e organismi strumentali

Ai sensi dell'articolo 11-ter del Decreto Legislativo n° 118/2011 si definisce **ente strumentale controllato** di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) *Il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) *Il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *La maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché*

a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) L'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*
- e) Un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*

Si definisce, *invece*, **ente strumentale partecipato** da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Gli enti strumentali, controllati o partecipati, sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a. Servizi istituzionali, generali e di gestione;*
- b. Istruzione e diritto allo studio;*
- c. Ordine pubblico e sicurezza;*
- d. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;*
- e. Politiche giovanili, sport e tempo libero;*
- f. Turismo;*
- g. Assetto del territorio ed edilizia abitativa;*
- h. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;*
- i. Trasporti e diritto alla mobilità;*
- j. Soccorso civile;*
- k. Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia;*
- l. Tutela della salute;*
- m. Sviluppo economico e competitività;*
- n. Politiche per il lavoro e la formazione professionale;*
- o. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;*
- p. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;*
- q. Relazione con altre autonomie territoriali e locali;*
- r. Relazioni internazionali.*

Elenco delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'articolo 11-quater del Decreto Legislativo n° 118/2011 si definisce **società controllata** da un ente locale la società nella l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a. Il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b. Il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.*

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del Decreto Legislativo n° 118/2011 per **società partecipata** da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipata sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

In fase di prima applicazione del D.Lgs 118/2011, con riferimento agli esercizi 2017-2019, per società partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendente dalla quota di partecipazione.